

**DIRETTIVA 2001/101/CE DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 2001****recante modificazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, secondo comma, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE <sup>(3)</sup> prevede una definizione della carne, a fini di igiene e di tutela della sanità pubblica. La definizione riguarda il complesso delle parti animali che si prestano al consumo umano. Essa peraltro non corrisponde alla percezione, da parte del consumatore, di ciò che è carne e non permette di informare circa la natura effettiva del prodotto designato dal termine «carne(i)».
- (2) Numerosi Stati membri hanno adottato una definizione del termine «carne(i)» destinata all'etichettatura dei prodotti contenenti carne. Tuttavia, la diversità degli approcci nazionali ha generato differenze che nuocciono al funzionamento del mercato interno e che rendono pertanto necessaria l'elaborazione di una definizione armonizzata.
- (3) La direttiva 2000/13/CE definisce all'allegato I talune categorie di ingredienti il cui nome di categoria può sostituire il nome specifico dell'ingrediente preso in considerazione per l'indicazione dell'elenco degli ingredienti.
- (4) La categoria «carne(i)» non è definita da tale allegato, la qual cosa comporta difficoltà di applicazione della direttiva 2000/13/CE, in particolare per quanto concerne l'indicazione dell'elenco di ingredienti e la dichiarazione della loro quantità. È quindi opportuno adottare una definizione armonizzata che corrisponda al nome della categoria «carne(i) di» per l'applicazione della direttiva 2000/13/CE.

- (5) Tenuto conto del diritto dei consumatori di essere correttamente e chiaramente informati ai fini della scelta dei loro alimenti e per poter apprezzare le differenze di prezzo di vendita, la menzione delle specie utilizzate deve accompagnare l'indicazione del nome di categoria.
- (6) La definizione di cui trattasi si applica unicamente all'etichettatura dei prodotti contenenti carne in quanto ingrediente. Non si applica quindi all'etichettatura dei tagli di carne e di parti anatomiche immessi in commercio in tale stato.
- (7) Le carni separate meccanicamente differiscono notevolmente dalla percezione di ciò che è «carne(i)» da parte dei consumatori. Non devono quindi rientrare nella definizione.
- (8) Di conseguenza, devono essere designate dal loro nome specifico, «carni separate meccanicamente», e dal nome della specie, conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2000/13/CE. Tale disposizione di etichettatura si applica ai prodotti contemplati dalla definizione comunitaria delle «carni separate meccanicamente».
- (9) Le altre parti animali che si prestano al consumo umano, ma che non rientrano fra i prodotti contemplati dalla definizione del termine «carne(i)» a fini di etichettatura, devono anche essere designate dal nome specifico in base allo stesso principio.
- (10) Per determinare in maniera armonizzata il tenore di «carne(i)» di un prodotto, occorre stabilire limiti massimi per il tenore di grasso e tessuto connettivo dei prodotti designabili con il nome di categoria «carne(i) di». Tali limiti fanno salve le disposizioni specifiche per la carne macinata e i preparati a base di carne macinata di cui alla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni <sup>(4)</sup>.
- (11) Quando eventualmente tali limiti massimi vengono superati e vengono rispettati tutti gli altri criteri della definizione di «carne(i) di», il tenore di «carne(i) di» deve essere ridotto di conseguenza e l'elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre ai termini «carne(i) di», la presenza di grasso e/o tessuto connettivo.
- (12) Risulta inoltre necessario stabilire un metodo armonizzato di determinazione del tenore di tessuto connettivo.

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

<sup>(3)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

- (13) La direttiva 2000/13/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 2000/13/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri autorizzano gli scambi di prodotti conformi alla direttiva 2000/13/CE, come modificata dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2002.

2. Gli Stati membri vietano gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE, come modificata dalla presente direttiva, con decorrenza 1° gennaio 2003.

I prodotti non conformi a detta direttiva ed etichettati anteriormente al 1° gennaio 2003 sono tuttavia autorizzati fino ad esaurimento delle scorte.

*Articolo 3*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 2000/13/CE, è aggiunto il testo seguente:

*Definizione**Designazione*

«I muscoli scheletrici (\*\*) delle specie di mammiferi e di uccelli, riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grasso e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare. I prodotti coperti dalla definizione comunitaria di "carni separate meccanicamente" sono esclusi dalla presente definizione.

"carne(i) di" e il(i) nome(i) (\*) della(e) specie animale(i) da cui proviene (provengono).

Limiti massimi di grasso e tessuto connettivo per gli ingredienti designati dal termine di "carne(i) di".

Specie	Grasso (%)	Tessuto connettivo <sup>(1)</sup> (%)
Mammiferi (esclusi conigli e suini) e miscugli di specie con predominanza di mammiferi	25	25
Suini	30	25
Volatili e conigli	15	10

<sup>(1)</sup> Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari ad 8 volte il tenore di idrossiprolina

Se tali limiti massimi di grasso e/o di tessuto connettivo sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispettati, il tenore in "carne(i) di" deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre al termine "carne(i) di", l'indicazione del grasso e/o del tessuto connettivo.

(\*) Per l'etichettatura in lingua inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell'ingrediente per la specie animale interessata.

(\*\*) Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono esclusi.»